

REGOLAMENTO (CE) N. 10/94 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 1994

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3640/93 del Consiglio, del 17 dicembre 1993, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1993 (¹), in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, e 8,considerando che, nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco e di sorgo nel periodo 1987-1992; che con il regolamento (CEE) n. 991/93 (²), che proroga le misure prese nel quadro dell'accordo precitato, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo in parola per il 1993, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo iniziale;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3640/93, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di granturco effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che è materialmente impossibile importare fisicamente in Spagna i quantitativi di granturco e di sorgo in oggetto entro la data del 28 febbraio 1994, come prevede l'accordo; che occorre quindi applicare la disposizione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3640/93 ed effettuare pertanto l'importazione dei quantitativi previsti per il 1993 durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1994;

considerando che allo scopo di evitare perturbazioni nel mercato spagnolo è necessario facilitare la distribuzione nel tempo delle importazioni fino al mese di aprile 1994; che a questo fine è una misura appropriata incrementare la riduzione del prelievo dell'ammontare delle maggiorazioni mensili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n.

1766/92 del Consiglio (³), all'importazione di granturco in Spagna.

2. La gara è aperta sino al 7 aprile 1994. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente spagnolo oppure inviandola a detto servizio mediante telex, telegramma o telefax.

2. Nell'offerta occorre indicare:

- gli estremi della gara,
- il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente o di telefax,
- la natura e la quantità del prodotto da importare,
- l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ecu,
- l'origine del cereale da importare.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) non supera la quantità massima disponibile per ogni scadenza del termine di presentazione delle domande;
- b) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta;
- c) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo spagnolo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 una domanda di titoli di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta;
- d) riguarda quantitativi non inferiori a 1 000 t.

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.